

perciò della DEMENA, sita allora in RANDAZZO VECCHIO doveon necessariamente parlare, come quellor che indicava il punto divisorio tra le due Diocesi, di Messina una, e di RANDAZZO l'altra.

Argomento poi, decisivo è quello [già sopra esposto] degli Ex-Feudi dell'antica DEMENA, al Territorio della quale erano prima appartenenti, quali divennero in seguito Territoriali di RANDAZZO NUOVO. Ciò non avrebbe potuto succedere, quando mai la DEMENA non fosse stata legata nel Sito di RANDAZZO VECCHIO.

In continuazione de' menzovati Ex-Feudi della Baronie titolate La Porta della Foresta di Randazzo trovasi attaccato l'altro Ex-Feudo del Monistero dè PP. Basiliani un tempo titolato S. Filippo di DEMENA, quale oggi S. Filippo di Fragalà viene appellato. Questo è quell'istesso, che fù visitato dell'Abbate Basiliiano S. LUCA Cittadino di DEMENA, di cui si parlò alla pagina 381; ed a quella 384 del presente Volume.

Questo Monistero, col suo Ex-Feudo Fragala, tanto è vero, che un tempo appartenne al Territorio dell'antica DEMENA, per quanto in vari documenti S. Filippo di Demena veniva nominato. Verdi i due Testamenti dell'Egumeno, o sia Abate di tal Monistero, già registrati in questo Volume, alla pagina 404 e 406 e seguente.

Come apparteneva questo Monistero al Territorio della vetusta DEMENA, mentre che questa Città era sita nel Locale di RANDAZZO VECCHIO, così poi il Monistero istesso, fù dal Real Governo di Sicilia dichiarato spettare al Territorio di RANDAZZO NUOVO, in virtù di un Diploma emanato da Palermo addì 4 Febbraro VI^a Indizione del 1487. [I]. Ciò, che ebbe luogo appunto, perché

[I] Sotto il Reame del Re FERDINANDO II^o di Castiglione vi fù una Vizce Regia Provista dal Governo di Sicilia colla quale fu ordinato, che nel Feudo, e Monastero di S. FILIPPO DI FRAGALA, come Territoriale di Randazzo, non si potesse portare Vino da altra parte se non della sola Città di RANDAZZO: Datum Panormi Die Quartu Februorii VI^a Indictionis 1487.

Diploma registrato nel Libro Grande de' Privilegi di Randazzo alla pag. 5.

la DEMENA era stata esistente nel Sito di RANDAZZO VECCHIO, nè di cui Privilegi subentra la Città di RANDAZZO NUOVO, in seno alla quale restò traslocata nel Tredicesimo Seculo, come a suo luogo saremo per dire un'altra volta.

FINE DELL' APOLOGIA PELLA DEMENA NEL SITO DI RANDAZZO VECCHIO

IL Diploma del Real Governo ha deciso la questione a favore del nostro assunto, semprechè meriti più fede dà quella che il nostro Signor Censore ha voluto prestare al di lui Amico, il quale, perchè nato in S. Marco, fece Autorità nel potere spiancare la Città di DEMENA dal Sito di RANDAZZO VECCHIO, per legarla nella Contadra di PORTELLA DI RAME, lontana dal Monte Etna, e contraria alla nostra Patria Tradizione..

~ Si fa ritorno alla Cronologica Compendiata delle Due Sicilie ~
1097 Nacque in Sicilia dal Conte RUGGIERO, e della Contessa ADELAIDE, sua quarta moglie, il Principe RUGGIERO, che fù poi Conte di Sicilia, ed indi Fondatore, e Primo Re della Monarchia Siciliana.

Fù dato dal Conte RUGGIERO in moglie altra sua Figlia Innomata BUSILLA, ad ALEMANNO Re d'Ungheria, nominato da alcuni Scrittori COLEMANO.

Principio della Legazione Apostolica de' Nostri RE di Sicilia.
1098 Fù emanata in Salerno dal Papa URBANO II^o una Bolla, colla quale creò in perpetuo Legati Apostolici il Conte RUGGIERO, e tutti i di lui Successori legittimi ne' Domini Siciliani [a 4 Luglio].

ORIGINE

Del Tribunale della Monarchia in Sicilia

Sin dall'Epoca del Gran Conte RUGGIERO cominciarono i Diritti particolari della Sicilia, conquistata dal Valore Normanno, e Sicolo, dalle Mani dè Greci, e dè Saraceni.

Erasì introdotto costume dai Pontefici Romani, di spedire Legati Apostolici in varie Province dell'Orbe Cristiano, e n'ebbero di varie Sorti.

I più eminenti, a' quali eran concedute più ampia e particolare Giurisdizione, eran chiamati Legati a latere, poichè dal Concistoro, e Collegio de' Cardinali, che sedevano al Lato del Papa, eran prescelti. Altri erano Vescovi, o Diaconi della Chiesa Romana, destinati presso gli Imperatori, o RE, i quali non aveano altra incolumenza se non di promuovere nella Corte de' medesimi i Negozii dello Sede Apostolica, ed invigilare per gli interessi dello medesima. Ed altri, non alle designate persone, mà alle sedi, che occupavano, furon destinati, per cui vennero appellati Legati Nuovi. Questi Legati alle volte recavano danni, e molestie alle Province, sovente inquirendo contro i Prelati medesimi, i quali cercavano deprimere. Per la qual cosa i Principi procuravano, o di non riceverli affatto, o di non ricevere, se non quelli, che essi volessero [1].

URBANO II. volendo rinnovare l'usanza di tenere qui il suo Legato, vi nominò il Vescovo di Traina; ma il Conte RUGGIERO, che si era così distinto per tanti segnalati servizi prestati all' S: Sede, dichiarò al Pontefice, che Egli non era si determinato a soffrir questo Legato; Ed **URBANO** per maggiormente obbligarselo, non solo annullò la Legazione data al Vescovo di Traina, ma con raro esempio trasferì al Gran Conte medesimo tutta questa Autorità, che dato avea a quel Vescovo, creando Lui, ed i suoi legitimi Eredi, e Successori, LEGATTI NATI della Sede Apostolica in questi Isolai; promettendogli di non mettervi giammai alcuno altro Legato contro suo grado, e che tutto ciò, ch' Egli era venuto a fare per tale Legazia fosse mantenuto da' suoi Successori. Ne fu tosto spedito in Salerno, per mano di Giovanni Diacono della Chiesa Romana, il corrispondente Privilegio, [rapportato dal Baronio] nel Mese di Luglio 1098. **VII^a** Indizione, Anno XI. del Papato di **URBANO** [2].

[1] L' Autore dell' Istituzione Civile Lib. X. Cap. 8.

[2] Pure citato da Giotofredo Malaterra Lib. 4. Cap. 29.

Allora che poi fu costituita la Monarchia di Sicilia il nostro **Primo RE RUGGIERO**, nella Concordia fatta col Papa **LUCIO III.** in Monte-Pessino nel 1144, ottenne da questo Pontefice, oltre alla Conferma del Privilegio concesso al Gran Conte di Lui Padre da **URBANO II.** pure l' Anello, i Guanti, i Sandali, il Pastorale, la Mitra, e la Dalmatica [1]; Come pure, ebbe fatta la promessa di non inviare giammai in questo Regno altro Legato, o per Legato, senon colui, ch' Egli volesse; Come tutto ciò assicura il Canonico **DE GREGORIO** Regio Storiografo di Sicilia [2].

I due **GUGLIELMI** Re di Sicilia, cioè il primo nell' Anno 1156. dal Pontefice **ADRIANO VI.** ed il secondo nel 1174. dal Papa **ALESSANDRO III.**, ottennero la conferma di quell' Apostolica Legazia, che dal menovato **URBANO II.** era stata conferita al Conte **RUGGIERO** per se, e per tutt' i suoi successori legitimi in questo Regno, nel modo istesso, che **STEFANO** Re di Ungheria circa l' Anno 1060, aveva ricevuto dalla Santa Sede l' Ufficio della Legazione Apostolica. La Concordia **ALESSANDRINA** tra il Pontefice **PIO V.** ed il Re **FILIPPO II.** di Spagna, per la Sicilia [2], chiaramente lo testifica; Ma l' Imperatore **CARLO VI.** il Pontefice **BENEDETTO XIII.**, furono quei, che misero i giusti confini ad un tal Dritto.

Son questi gli Elementi della cotanto famosa Monarchia di Sicilia, per cui i successori del Gran Conte, e sopra tutto gli ARAGONESI, che Signoreggiarono da poi questo Reame per lunga Serie di Anni, sì mantengono nel possesso di questa sì nobile, ed illustre prerogativa. Non riputandosi improprio né strano di essersi

[1] Vincenzo Castelli Principe di Torremuzza Fasti di Sicilia Vol. I.

[2] Ci assicura inoltre il **DE GREGORIO** essere con tali insegne dipinto a Husnico il Re Ruggiero nella Chiesa della Martorana in Palermo, di è opera di quei tempi, che il Re **GUGLIELMO** nel ^x Maggio Tempio di Monteale. Del resto vien tolto ogni dubbio dalla Lettera riservata da Ottone da Frisinga **De Gestis Friderici apud S. RT. Tom. VI. pag. 663.**

petuto concedere ai Principi tal facoltà di Legato della Sede Apostolica, quando i Papi stessi reputarono queste Persone come Sacre. Ma questo Privilegio, varne dal Papa CLEMENTE XI^o riuscato, nelle quistioni, che ebbe col Regno delle Due Sicilie, imperocchè vedendo caduto il Regno di Sicilia in mano del Duca di Savoja VITTORIO AMEDEO, il quale non era Legitimo Erede del Conte RUGGERO, ridusse la cosa in tale estremità, che nell'Anno 1715. non si ritenne dal pubblicare una Bolla, colla quale abolì il Tribunale della Monarchia, e stabili in Sicilia una nuova Ecclesiastica Giurisprudenza.

Questa Bolla, però, come non fu esecutoriata in Sicilia, così non produsse alcuno effetto, né veruna mutazione, o novità s'introdusse in quest'Isola. Seguitossi quindi ad osservare quel, che nella Collezione delle Sicule Prammatiche {del 1703} leggesi al Titolo VIII^o del Tomo III^o, che tratta De officio Iudicis Regiae Monarchiae, ejusque Præminentia & Jurisdictione, in cui sono marcati XIII Articoli relativi alle sue Attribuzioni.

Così duraron le cose sino a che ascese nel Trono Imperiale CARLO VI^o, Sovrano ancor della Sicilia, cui dispiacendo questo contrasto colla Corte di Roma, si rivolse direttamente al Pontefice BENEDICTO XIII^o, e cominciò dall' esporre le dolorose conseguenze della distruzione di tanti Dominii in quest'Isola, tra le quali si dolse delle controversie eccitate tra la Corte di Roma, e il Duca di Savoja, e Re di Sardegna, per la Legazione Apostolica concessa al Conte RUGGIERI Normanno, esercitata dai successori RE di Sicilia, e di Spagna suoi predecessori pel corso di più di Sei Secoli da successore in successore, in forza della Bolla di URBANO II^o. Ed atteso, che negli Anni 1714. e 1715. detenendosi il Regno da un Principe, in cui non si verificava il titolo di Successore legitimo, ed immediato del Conte RUGGIERI, e del Re CARLO II^o suo, e che il Papa CLEMENTE XI^o non riconoscea, per RE

di Sicilia, procedette ad abolire il Tribunale della Legazione, detto volgarmente della Monarchia; Ma essendo Egli stato reintegrato {CARLO VI^o} nel Regno di Sicilia, come Successore Legitimo, ed immediato del RE CARLO II^o, fece per suoi Ministri presentare al Papa suddetto le sue ragioni, per togliersi ogni impedimento alla buona armonia colla Santa Sede, nascente dalla Bolla di CLEMENTE, Ed il Pontefice stesso, con Breve del 10 Marzo 1727, gli scrisse, che avesse Egli stesso, colla sua singolare Pietà, e Sapienza, suggerita idoneam aliquam rationem, qua Votis Tuis obsecundare Nobis licet, & Apostolatus simul Nostro gravissimo Officio non decesserat.

Cominciosi allora a trattare un Concordato, assistendo per parte dell' Imperatore il Cardinal Cienfuegos suo Ministro, e Plenipotenziario presso la Corte Romana, e per Suo Santità il Cardinal Lambertini, cui si unì una Congregazione di Cinque dè più rispettabili Cardinali, e dopo varie discussioni, e maturo esame, si stabilirono i punti della reciproca Concordia, per consolidare, e conservar la pace, e la tranquillità tra il Sacerdozio, e l' Impero, riguardo all'Esercizio della giurisdizione Ecclesiastica in Sicilia, togliendo gli ostacoli, che davan motivo a controversia. Quali Conclusioni accettate dall' uno, e dall' altro parte, piacque al Lodato Sommo Pontefice autenticare con speciale Costituzione, data da Roma nel 1. Anno 1728. a 3. delle Calende di Settembre Anno Quinto del suo Pontificato.

Restò chiusa questa Costituzione colle solite Clausole di osservanza, come trovasi scritta nel Tomo IV^o delle Prammatiche Sicule al Tit. VIII^o colla Sanzione Imperiale data in Vienna nel 10. Novembre 1728, pubblicata, ed esecutoriata in Palermo dal Vice-Re Conte De Sastago a 15. Febbraro 1729.

In virtù di questa Costituzione, che venne a confermare L' Apostolico Legatio, e Tribunale della Regia Monarchia

- G. C. nella Sicilia furono sanzionati num: 36. Articoli, che sono i seguenti:
1. — Narra il Pontefice, costorgli di aver CLEMENTE XI. abolita, e soppresso in Sicilia la Legazione chiamata Monarchia, una col Tribunale, e Privilegi concessi dai predecessori Romani Pontefici, stabilendo un nuovo metodo, col quale conoscerse le Cause Ecclesiastiche di tutto l'Isola: Dal che nascendo continue contese, ed a premura del Imperatore CARLO VI, che avea riacquistato il Regno di Sicilia, volendo Egli {il Papa} toglierne la causa, col voto di una Congregazione a ciò preselta, e di moto proprio, con certa scienza, e maturav deliberazione, anzi colla pienezza della Potestà Apostolica, viene a far questa Costituzione Vim & effectum Concordiax habentem.
 2. — Vi si stabilisce l'ordine di conoscerse le Cause Ecclesiastiche in Sicilia, dopo le Cause maggiori di privativa spettanza del Pontefice.
 3. — Che per le Appellazioni dalle Sentenze dè Metropolitani, e per altri designati affari, sia destinato un Giudice, Dottore, o Licenziatto promosso, e costituito in qualche Ecclesiastica Dignità, dall'Imperatore suddetto, e dai Successori nel Regno di Sicilia oltre il Faro.
 4. — S'indican i rimedi da adoperarsi da coloro, che fossero gravati dalla sentenza di questo Giudice degli Appelli.
 5. — Si dichiaro, che l'Appellante rimane nelle altre Cause alle Potestà ordinarie soggetto.
 6. — Delle cause dè Regolari.
 7. — In qual modo si debbano ricevere gli Appelli.
 8. — Come concedersi le inhibitorie dopo ammesso l'appello.
 9. — Dell'Appello dai Decreti, dagli Ordinarii fatti in S: Visita, o per correzione di Costumi.
 10. — Degli Appelli da Sentenze definitive.
 11. — Della Spedizione delle inhibitorie.
 12. — Degli Atti Originali di prim'istanza da spedirsi dal Notaio.
 13. — Del Carcerato, che appella.
 14. — Della Censura Ecclesiastica proferita contro l'Appellante.
 15. — Dell'Assoluzione a Castello.
 16. — Dell'Appello avverso la Sentenza definitiva, pronunciata contro il vero contumace.

- C. 17. — Dell'Appellazione nelle Cause Criminali dalle Sentenze degli Ordinarii.
18. — Dè Litiganti poveri.
 19. — Delle Cause Criminali dè Regolari.
 20. — Delle altre Facoltà del Giudice Ecclesiastico.
 21. — Dè Giuramenti.
 22. — Dell'Assoluzione dalle Censure.
 23. — Dell'Assoluzione delle Scomuniche incorse per vari delitti.
 24. — Delle Censure incorse in forza delle Costituzioni Apostoliche.
 25. — Dè Monitorii, ed altre lettere penali.
 26. — Delle Commutazioni dè Voti, e delle Dispense Matrimoniali, in Terzo, e Quarto grado, da darsi soltanto ai Poveri gratis per facoltà speciale del Concedente.
 27. — Dell'Assoluzione delle Censure, per ottenersi l'effetto delle concessioni, e grazie suddette.
 28. — Delle Cause nelle quali si tratta dell'Esecuzione delle Lettere Apostoliche.
 29. — Dè Suddelegati da depatarsi dal Giudice Ecclesiastico suddetto.
 30. — Delle Lettere di Esecuzione.
 31. — Della Disciplina, ed Osservanza dè Regolari.
 32. — Dè Presidenti dè Capitoli Superiori, ed altri ufficiali dè Monasterij.
 33. — Dè Monasterij, Lettori, e Rettori dè Studii.
 34. — Dell'Uso della Giurisdizione concesso ai Vescovi dal Concilio Tridentino.
 35. — Delle Cause gravi, e delle altre minori, e Civili a carico dei Vescovi.
 36. — Dell'ufficio del Giudice, riguardo ai Brevi Pontificii soscritti del Papa.

Fine degli Articoli sui quali si aggirano
Le Attribuzioni accordati al Giudice della
Regia Monarchia, ed Apostolica Legazia di Sicilia.

- Si fa ritorno allo Cronologico Compendiato delle Due Sicilie.
1098. Partì da Salerno il Conte RUGGIERO, e si restituì nella Sicilia.
 1100. Fù tolta à Greci Canosa da RUGGIERO IIº Duca di Puglia, e di Calabria.
 - Morito il Conte RUGGIERO la di lui Figlia GIULIETTA

divenuta Vedova del Conte Zamparone, col Normanno **GILIBERTO PEROLLO** suo Consanguineo, cui diede la Signoria della Città di Sciacca in Sicilia [a 10 Giugno].

1101. Morì a Mileto nella Calabria **RUGGIERO I^o** Conte di Sicilia, e gli succedè il Principe **SIMONE** suo Figlio sotto la Tutela, e Reggenza della Contessa **ADELAIDE** sua Madre con lo stesso Titolo di Conte, di cui fù il II^o [a 21 Giugno]. Fu sepolto il Cadavere del Conte **RUGGIERO** nella Chiesa de' Benedettini di Mileto, [o vero in quella Cattedrale].

1103. Chiamò la Vedova Contessa **ADELAIDE**, d'allo Borgogna in Sicilia, **ROBERTO** Principe di quella Provincia, celebrato per suo valore, e per la sua Saggezza. Gli diede in Moglie una sua Figlia, ed affidogli la Tutela del Figlio **SIMONE** col Governo dell' Isola, durante la minorità di questi.

111. Morì **RUGGIERO II^o** Duca di Puglia, e di Calabria, e gli succedè nè suoi **Dominj GUGLIELMO** suo Figlio, che fù il III^o di questo Titolo [in Febbraio]. Morì nella Puglia **BOEMONDO** Principe di Taranto, e gli succedè nel Dominio de' suoi Stati **BOEMONDO II^o** di lui Figlio.

112. Morì **SIMONE II^o** Conte di Sicilia, e gli succedè **RUGGIERO** suo Fratello Minore, III^o dello stesso Titolo, e pościa I^o RE Normanno, nato nella Sicilia.

113. Manco di Vita in Sicilia la Contessa **ADELAIDE** Vedova del I^o Conte **RUGGIERO**, che restò sepolta nella Chiesa de' Benedettini, divenuta Cattedrale del Vescovo di Patti.

1120. Fù sposata da **RUGGIERO III^o** Conte di Sicilia **ALBERIA**, o **ELVIRA**, Figlia del Re di Castiglia.

1127. Morì in Salerno senza Eredi **GUGLIELMO III^o** Duca di Puglia, e di Calabria [a 20 Luglio]. Si trasferì **RUGGIERO III^o** Conte di Sicilia da Palermo a Salerno. Fù riconosciuto per lo Signore dagli Abitanti di questa Città, dagli Amalfitani, e da altre Città della Puglia, che aveano appartenuto all'estinto Duca **GUGLIELMO**. Prese il Titolo di **Duca di Puglia**, di cui fù il IV^o, e ritornò in Sicilia.

Della prima riunione delle Due Sicilie, in uno solo Regno, e Principio della Monarchia Normanna, si tratterà nel Volume II^o.

FINE DEL VOLUME I^o

Nota Bene.

Le Dilucidazioni degli Articoli della Cronologia Compendiata contenuti nel precedente Capitolo V^o saranno esposte nel Capitolo I^o Lib. I^o del Volume II^o. Laddove si tratterà dell' Epoca Normanna

FIRMATO DI PROPRIA MANO
L'ARCIPRETE PRIMA DIGNITÀ DELLE
TRE COLLEGIALE,
ED.
UNICO PARROCO IN RANDAZZO
NELLA SACRA TEOLOGIA DOTTORE,
E SACRI CANONI PROFESSORE

Giuseppi Plumari, ed Emmanuel, firmato,
e munito del proprio solito Sigillo.



PIRELLI PROPRIO

Ducco Parrocchia RAVENNA

PIRELLI PROPRIO

Ducco Parrocchia RAVENNA

VESTUSTA

IL FIUME CANTARA
oggi più non scorre sopra
BANDAZZO



LITOGRAFIA

PIANTA LITOGRAFICA DELLA
CETTA DI RANDAZZO
SECONDO LO STATO PRESENTE

INDICAZIONE

1. Cratere dell'Etna.
2. Monte S. Maria
3. Monticello Vulturio
4. Sito della T. Triocla.
5. Convento del Carmine.
6. Ch. di S. Gio. Evangelista
7. Mon. di S. Giorgio
8. Ch. di S. M. di Loreto
9. Ch. di S. Silvestro
10. Conv. di S. Franc. di Paola
11. Conv. de Min. Osservanti
12. Mon. di S. Bartolomeo
13. Mon. de PP. Basiliani
14. Colleg. di S. Martino.
15. Convento di Cappuccini
16. Regio castello
17. Collegiata di S. Maria
18. Colleg. di S. Maria
19. Ch. dello Spirito Santo.
20. Conv. di S. Domenico
21. Ch. di Tutti Santi.
22. Mon. di S. Caterina
23. Conv. de Min. conversati
24. Spedale d'Inferni
25. Ch. di S. Giov. Battista
26. Ch. di S. M. dell'Itria
27. Fontana grande
28. Fontana del Gallo
29. Ch. di S. Giuseppe
30. Fiume Onobala



Avvanzo di BAGNO ANTICO DI TIRACIA in Sicilia al Fonte di CORLITTO
nelle Campagne di RANDAZZO.
ovvero Avvanzo di Chiesa, il di cui prospetto guardava l'Occidente.





INTERNO
del Tempio antico di Tissa

Chiesa di S^{to} Stefano in Randazzo
sino all' Anno 1840.




La Porta di questa Chiesa oggi più non esiste come stava sino all'
Anno 1840., per averla fatto demolire il Signor Brn D. Diego Vagliastri
attualmente Padrone di detta Chiesa, quale convertite in Cantina di Vino.

Chiesa di S^{to} Stefano in Randazzo sino al 1840.

Antico Campanile, e Prospetto
Nella Città


Della Chiesa di S. Maria
di Randazzo.



1. 2. 3.

432

Nuovo Campanile della Collegiata di S. NICOLÒ
IN RANDAZZO



Cannone Legato

1 2 3 4

di Sicilia

B. Piana 1760

n33

Vecchio campanile in Randazzo -
nella Collegiata di S. Martino.



10. 20. 40. 60. 80. 100.

Catania 5 Sett. 1832m.

Ign. Giarrugzo. Arch.

136



LE TRE VERGINI MARTIRI
Si Venerano nell'exfeudo dell'acqua Santa

635

436

George
Wash.

